



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 aprile 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Loreto Aprutino (PE)** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 12 aprile 2023, n. 20, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Loreto Aprutino (di 7.123 abitanti) acquisiti in data 13 dicembre 2022, protocollo n. 5311.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 22 marzo 2023, prot. n. 1326, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari in esame.

Con nota prot. n. 4830 del 31 marzo 2023, acquisita in pari data con protocollo n. 1475, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una "*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "*modalità*" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "*forme*" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "*modalità*" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un "*sistema giustiziale*" che

ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 Codice di giustizia contabile). Le forme dell'unico grado contemplate dal citato Codice di giustizia contabile realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di "controllo officioso" ed una di "impugnativa" ad iniziativa di parte; l'intero procedimento deve essere rispettoso dei principi del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18 del 2019, Corte cost. sent. n. 184 del 2022 e la consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20 del 2021, ordd. nn. 5 e 6 del 2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9 del 2021). In entrambe le fasi, l'oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla "modalità" di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).

1.2. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L’attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2023”, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Con deliberazione n. 23/2021/VSGF questa Sezione ha verificato i rendiconti 2017 e 2018, mentre con pronuncia n. 109/2022/PRSE sono stati analizzati i rendiconti 2019 e 2020.

2.1. In primo luogo, si evidenzia la tardiva approvazione del rendiconto in esame rispetto al termine stabilito del 30 aprile 2022 (atto consiliare n. 18 del 27 maggio 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell’equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all’ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell’indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022). In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza per i trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale

delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	1.058.351	201.386	1.259.738
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	434.775	-	434.775
Risorse vincolate nel bilancio	256.577	140.842	397.419
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	367.000	60.544	427.544
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	- 401.895	-	- 401.895
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	768.895	60.544	829.439

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP e dalla relazione al rendiconto.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4). Tale ultimo saldo è pari ad euro 527.816.

Si riscontra l'utilizzo di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, per euro 24.994.

Si rileva un'errata rappresentazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'allegato a/2, in quanto nella colonna c "Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021" doveva essere valorizzato l'importo di euro 25.872.

Si ricorda che le istruzioni per la compilazione di tale prospetto (decreto ministeriale 12 ottobre 2021) hanno chiarito che: "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

La gestione di parte capitale genera un saldo positivo di euro 201.386 per Z1 e di euro 60.544 per Z2 e Z3.

L'Ente ha utilizzato avanzo per euro 342.149 nella gestione corrente e per euro 233.165 in quella in conto capitale. Rispetto al rendiconto 2020 tale avanzo deriva:

- per euro 342.149 da avanzo disponibile (di cui euro 173.667 utilizzato per salvaguardia degli equilibri di bilancio ed euro 168.482 per finanziamento di spese correnti non permanenti);
- per euro 233.165 da vincoli.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione - "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost.,

sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	3.572.706
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.489.295
Fondo contenzioso	64.000
Fondo rinnovi CCNL	4.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	7.028
Vincoli da leggi e dai principi contabili	233.919
Altri vincoli	163.500
Parte destinata agli investimenti	151.158
Avanzo di amministrazione	459.807

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione, sui dati da BDAP e sulla relazione tecnica.

Si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 4.512.349 ed euro 3.351.397).

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 85.913 di cui euro 82.652 di parte capitale ed euro 3.261 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, l'Organo di revisione nel questionario al rendiconto ha indicato che deriva da "altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente".

5.1. In merito ai residui attivi e passivi, è stato analizzato l'elenco delle partite mantenute.

Si riscontra, a titolo di esempio, la presenza sul capitolo di entrata 122 di residui attivi relativi alla Tares ed alla TARI dell'anno 2015 (euro 36.698), dell'anno 2016 (euro 118.603) e dell'anno 2017 (euro 313.360).

Parimenti, è presente l'accertamento n. 2021 del 2017 "*recupero somme nei confronti del proprietario per Opere urgenti di messa in sicurezza edificio pericolante in Via Mercato - 45.000,00 cig ZDB1C66ADB*" per euro 43.450.

Si raccomanda la verifica dei termini prescrizionali previsti dalla vigente normativa.

Per quanto concerne i residui passivi, a titolo esemplificativo, sono presenti, sui capitoli 23295 e 23285, residui per partecipazione rispettivamente all'ATO 4 e all'ACA, relativi al periodo 2002 - 2006 per complessivi euro 47.560.

Sempre in merito di quote associative, sul capitolo 18291 sono presenti residui per partecipazione al consorzio industriale di Chieti e Pescara per complessivi euro 60.780 relativi al periodo 2011 - 2016.

Per tali partite è necessario verificare i termini di prescrizione e, pertanto, se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio, verificandone l'esigibilità.

Si riscontrano, inoltre, residui relativi a lavori pubblici risalenti nel tempo. A titolo di esempio il n. 2197 del 2015 "*compl. urbaniz. torre casamarte e cappuccini (€500.000.000)*" per euro 41.754 o il n. 42 del 2018 "*costruzioni generali nicchio s.r.l. aggiudicazione lavori approvazione progetto caserma quota regione 700.000 (d.g.r. n. n. 210 del 30/03/2016) cassa vincolata - 593.642,47 - maggiori lavori per variante*" per euro 129.934.

Si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 2.407.573) una somma pari al 70,65 per cento dei residui mantenuti (euro 3.407.931 di cui euro 1.371.251 relativi alla competenza ed euro 2.036.680 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 80.439) una somma pari al 24,13 per cento dei residui mantenuti (euro 333.341 di cui euro 127.882 relativi alla competenza ed euro 205.459 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (accantonato euro 80.439 su un totale residui di euro 137.839 di cui

euro 66.625 relativi agli esercizi precedenti al 2021), ma non la Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” (totale residui di euro 192.215 di cui euro 138.834 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un’applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

In particolare, si richiama l’attenzione sui residui del Titolo 3 - Tipologia 500.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 55,14 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre mentre se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 66,50 per cento.

L’Ente, nell’esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 56,84 per cento e all’83,10 per cento ed uno a residui pari al 27,39 per cento per il Titolo 1 e al 18,86 per cento per il Titolo 3.

Dai dati della riscossione dell’evasione tributaria, in base alle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si riscontrano incassi per euro 60.220 a fronte di accertamenti per euro 71.000.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell’Ente con riferimento all’esercizio 2021 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell’Ente con riferimento all’esercizio 2021

Entrate	R. Volontaria	R. Coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Non ricorre la fattispecie
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Non ricorre la fattispecie
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Non ricorre la fattispecie
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Non ricorre la fattispecie

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

Tenuto conto della risposta fornita in merito alla riscossione coattiva si richiama, dunque, l’Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell’affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall’art. 240 del Tuel.

L’Ente ha provveduto, secondo le modalità definite dal d.m. 14 luglio 2021, al riaccertamento

straordinario dei residui di cui all'art. 4, co. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) in tema di annullamento automatico dei debiti tributari, d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La Sezione, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.3. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, l'Ente non ha effettuato accantonamenti in quanto ha rispettato tutti i parametri di legge, come attestato anche dall'Organo di revisione nel questionario.

Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.*

5.4. Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, non emergeva in modo chiaro l'importo riconducibile alla gestione dei fondi trasferiti per la pandemia, pertanto, sono stati chiesti dei chiarimenti all'Ente con nota istruttoria.

A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme spese per

l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Dalle informazioni comunicate emerge che sono state vincolate somme per euro 233.919 di cui:

- euro 18.221 per centri estivi 2020;
- euro 62.508 per fondo solidarietà alimentare 2020;
- euro 109.246 per fondo solidarietà alimentare 2021;
- euro 43.944 per fondo TARI per ristori 2021.

Dalla certificazione inviata emerge un saldo positivo per euro 47.160 derivante da maggiori entrate per euro 118.021, minori spese per euro 19.370 e maggiori spese per euro 90.231. Tale ultimo importo, infatti, deriva dalla differenza tra le maggiori spese sostenute (euro 347.418) e i ristori specifici ricevuti (euro 257.187). Tra le maggiori spese la parte preponderante è relativa alla gestione di contratti pubblici (euro 127.893) e alla voce residuale in materia di acquisti di servizi (euro 183.481).

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha attestato che *"l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori"*.

Tenuto conto del prossimo adempimento in merito alla certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 2.497.667.

La cassa vincolata non emerge dalla relazione e dal questionario al rendiconto. L'Ente ha comunicato che la consistenza è pari ad euro 1.148.416.

Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quella di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere negativo per 22 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Dal prospetto pubblicato si evince la presenza di note di credito di importo maggiore rispetto ai debiti da pagare.

Organismi partecipati

7. L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 27 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art.

20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota di partecipazione
Ambiente s.p.a.	0,69%
ACA s.p.a. <i>in house providing</i>	1,45%
Vestina Gas s.r.l.	32%
Società Intercomunale Gas s.p.a.	12,10%
Pescara Innova s.r.l.	3,75%
Fondazione dei musei civici di Loreto Aprutino	45,00%
Consorzio sviluppo industriale area Chieti - Pescara	1,39%
Risco s.r.l. - in liquidazione	43,00%
Le Terre d'Abruzzo società consortile	0,05%
DAQ Olio d'oliva d'Abruzzo società consortile	1,00%
Asmel Consortile soc. cons. a r.l.	0,262%
HYDROWATT Abruzzo s.p.a.	0,58% - indiretta

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Dalla citata delibera di ricognizione emerge che "ai fini del consolidamento, alla luce dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00, si ritiene di espungere la società Ambiente in quanto la partecipazione è inferiore al valore di 1% stabilito quale soglia limite per l'inserimento nel consolidamento". Dalla relazione tecnica allegata si prende atto che "la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00 e pertanto, si procede ad aggiornare la quota di partecipazione".

Il Consiglio comunale ha rilevato che "la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione ad eccezione dei recessi di cui trattasi".

In merito a Pescarainnova s.r.l. e “Le Terre d’Abruzzo società consortile” non ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente deliberazione di questa Sezione (*“Per quanto concerne la partecipazione in Pescara Innova s.r.l. si evince, dalla deliberazione n. 45 del 2021, che: «che la Provincia di Pescara ha fatto pervenire, prot. 10937 del 09.09.2021, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell’oggetto sociale della Società Pescara Innova» e che: «che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 è stata recepita la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco affinché rappresenti presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla cessione delle quote detenute dall’ente». In merito alla partecipazione in Terre d’Abruzzo società consortile è stata confermata la volontà di alienazione della quota, già manifestata con la revisione straordinaria delle partecipazioni, con «... la volontà di recesso tenendo conto della quota di partecipazione irrisoria di € 50,40»”).*

Circa la partecipazione in Asmel consortile si prende atto che *“non sono seguite le procedure per la reale dismissione per cui per l’anno 2021 si è mantenuta la partecipazione; che solo nella ricognizione delle società partecipate riferita all’anno 2022, si dovrà tenere conto anche del recesso del Comune dalla società Asmel e Asmel consortile come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 28.06.2022”*. Per quanto concerne la società Risco s.r.l. si sollecita l’Ente ad adoperarsi in modo attivo per la conclusione della procedura di liquidazione.

7.1. In merito alla società Vestina Gas s.r.l. e alle criticità emerse nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, l’Ente ha comunicato che il contenzioso in essere con i Comuni di Penne e Collecervino si è concluso con sentenza n. 2800 del 2023.

Dalle informazioni riportate nella nota riconducibili alla nota inviata dall’avvocato che ha seguito il contenzioso si evince che: *“in merito alla causa (...) comunico che il Consiglio di Stato con sentenza n. 2800/2023 (...) ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione comunale di Loreto Aprutino compensando tra le parti le spese del grado. Si segnala, in ultimo, che il Comune di Penne con determina n. 248 del 28 marzo 2023, (...) ha provveduto a liquidare il residuo importo dovuto quale rimborso delle spese legali in favore del Comune di Loreto Aprutino così come dovute a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 38597/2021 e Cons. Stato 3969/2020”*.

7.1.1. Ulteriormente, in merito alla società in esame, viene rappresentato, nell’atto di ricognizione delle partecipazioni, che: *“in merito alla Società Vestina Gas erano emerse criticità relativamente a perdite d’esercizio e conseguente ricapitalizzazione del capitale sociale comportando per il Comune di Loreto Aprutino, in quanto socio per il 32% del capitale sociale, la necessità di ripianare le perdite e contestualmente ricapitalizzare il capitale sociale. La quota relativa al Comune di Loreto Aprutino è stata pari ad € 61.209,60 di cui 58.009,60 per ripiano perdite e € 3.200,00 per ricostituzione del capitale sociale.*

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27.10.2017 si è provveduto a deliberare in merito con le modalità ivi espresse.

La criticità dopo tale operazione sembrava essere superata. I risultati di esercizio desunti dai bilanci trasmessi all'ente dalla Vestina Gas e agli atti d'ufficio:

anno 2019: € 117.791,39;

anno 2020: € 24.450,67.

In data 21.07.2022 prot. 9969 la Vestina Gas e Luce procedeva ad inviare il proprio bilancio al 31.12.2021 registrando una perdita pari ad € 157.186,00 riportate a nuovo come indicato nella relazione allegata al bilancio societario.

Essendo, tuttavia, il patrimonio netto di Vestina ampiamente positivo, nonostante la perdita registrata, non si è reso necessario alcun intervento sul capitale sociale.

Tale circostanza viene confermata con la nota pervenuta all'ente prot. 4679 del 30.03.2023 a firma del Presidente della Vestina Gas e Luce che si allega. Nella nota si evidenzia, però che anche per il 2022, ci sarà una perdita notevole per le motivazioni ivi esposte.

Al fine di contrastare le perdite l'ente ha ritenuto opportuno accantonare, nel risultato di amministrazione al 31.12.2022, una somma pari ad € 200.000,00 nell'apposito fondo perdite società partecipate, in via prudenziale. Nella nota a firma del Presidente della Vestina Gas e Luce si fa menzione di un piano di rientro che sarà approvato in occasione dell'approvazione del bilancio societario del 2022 da parte dell'assemblea dei soci.

Dopo tale evento sarà più chiara la situazione complessiva e saranno valutate le opportune azioni da parte del nuovo consiglio comunale”.

Dalla lettura della nota del Presidente della società - della quale si prende allo stato atto, riservandosi uno specifico approfondimento a seguito dell'approvazione del relativo bilancio e del nuovo atto di razionalizzazione da parte del Comune - si riporta che: “Tuttavia, dobbiamo sin da ora anticiparvi che anche l'esercizio 2022 si chiuderà con una perdita d'esercizio significativa, che - pur non essendo i dati di bilancio ancora definitivi, posto che le relative attività contabili e di verifica sono ancora in corso - potrebbe essere superiore a euro 1 milione. A generare questa perdita, oltre ai fattori esogeni e imprevedibili che hanno colpito tutto il settore, hanno contribuito rilevanti perdite su crediti subite dai mancati pagamenti da parte di clienti non domestici quali La Pretuziana e Casitalia.

Come a tutti noto, il settore dell'energia e del gas metano, in particolare, è stato colpito negli ultimi 2 anni da eventi esogeni che hanno determinato una crescita straordinaria e imprevedibile dei prezzi, indotta da difficoltà di reperimento della materia prima e di credito. Tutti questi fatti hanno messo in seria difficoltà tutti gli operatori del settore, dai più grandi ai più piccoli, determinando in molti casi

l'impossibilità a proseguire l'attività e a portare i libri in Tribunale: citiamo, tra questi, Green Network, Europe Energy, Cura, Alperg/Enoi e, a livello locale, Calderali.

Il rischio d'impresa nel mercato dell'energia è notevolmente aumentato in questi ultimi 2 anni, tanto da far pensare a qualcuno ad un fallimento del mercato in questo settore.

VESTINA GAS & LUCE SpA è riuscita sino ad ora a rimanere sul mercato e a servire la propria clientela nonostante tutte le difficoltà incontrate. Al fine di superare le difficoltà economiche e finanziarie che anche la nostra società sta affrontando, come dimostrato dalle perdite d'esercizio subite, gli amministratori hanno elaborato un piano di risanamento e di rilancio che prevede il ritorno all'utile d'esercizio nel 2024, mentre l'anno 2023 potrebbe ancora essere difficile sotto il profilo dei risultati.

Solamente l'appartenenza ad un gruppo di maggiori dimensioni ha consentito, per ora, a VESTINA GAS & LUCE SpA di continuare ad operare sul mercato in condizioni di normalità, nonostante le perdite subite".

In primo luogo, si richiamano tutte le osservazioni già formulate da questa Sezione di controllo con le precedenti deliberazioni n. 23/2021/VSGF e n. 109/2022/PRSE.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte ha già da tempo avuto modo di mettere in evidenza che, nei piani di razionalizzazione, *"nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito"* (cfr. Sez. Autonomie deliberazione n. 19/2017/INPR). Al contempo questa Sezione regionale ha avuto modo di precisare, in occasione del giudizio sulla parificazione del Rendiconto regionale (decisione n. 141/2020/PARI, relazione allegata, vol. IV) che il Piano di razionalizzazione deve costituire l'occasione per la programmazione e l'adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli obiettivi di contenimento e di efficientamento degli organismi partecipati.

Conclusivamente sul punto deve, dunque, rilevarsi come il piano di razionalizzazione succitato non risulti adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che giustificano l'indispensabilità della partecipazione in Vestina Gas e Luce s.p.a., criticità già rilevata con deliberazione n. 23/2021/VSGF. Tale carenza in termini di motivazione assume ancora maggior rilievo con i risultati negativi dell'anno 2021 (già noti in fase di adozione della delibera

consigliare n. 46 del 27 dicembre 2022) nonché con le prime proiezioni dell'anno 2022 che prefigurano perdite ancora più significative.

Circa la prospettata perdita di gestione relativa anche all'anno 2023, si ricordano all'Ente le disposizioni previste dal TUSP, nello specifico l'articolo 14, comma 5, che così dispone: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”*. Tali principi sono stati, peraltro, oggetto di specifico approfondimento da parte della Sezione nella recente deliberazione n. 58/2023/VSG, a cui integralmente si rinvia.

7.2. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che: *“è stata inviata la richiesta di rilevazione crediti e debiti ma le società che hanno riscontrato (vestina, sig e daq) era senza asseverazione dei rispettivi organi di controllo. Le altre società (ambiente, pescarainnova, consorzio industriale, antiche terre) non hanno riscontrato la richiesta”*.

Ciò posto, tenuto conto di quanto rilevato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, si ricorda come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio.

La Sezione richiama, quindi, il Comune a adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati, e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali.

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia infatti di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare che la normativa vigente in materia "si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze" (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2013).

Debiti fuori bilancio

8. Il Responsabile dei servizi finanziari con propria nota e con lo specifico questionario (prot. 1004 del 28 febbraio 2023) ha attestato l'assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno 2021. Nella relazione al rendiconto, nulla viene evidenziato in merito.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Dalla consultazione del suddetto prospetto emerge che non risulta essere stato approvato uno specifico regolamento in materia.

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i limiti stabiliti per legge.

9.3. In merito alla spesa di personale si evince che l'importo relativo all'anno 2021 è pari ad euro 899.469 e che il limite per l'Ente è pari ad euro 966.187. Si raccomanda il costante monitoraggio di tale macroaggregato.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 6 aprile 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi diminuiscono da euro 6.838.129 del 2021 ad euro 5.914.096 del 2022, decremento riconducibile principalmente al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" (da euro 1.064.580 ad euro 349.641);
- i pagamenti passano da euro 6.181.590 del 2021 ad euro 6.195.177 del 2022 mantenendo un livello pressoché identico;
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" al 31 dicembre 2022 emerge un fondo cassa pari ad euro 2.216.586 in diminuzione rispetto al valore al 1° gennaio 2022 (euro 2.497.667).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l'esigibilità dei crediti pregressi nonché valutare la congruità dell'FCDE;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- ad un'attenta analisi delle partecipazioni in possesso valutando il loro mantenimento in base ai principi stabiliti dal TUSP;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Loreto Aprutino (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 aprile 2023.

Il Relatore

Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA